

COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli



Provincia di Napoli
8° Settore Lavori Pubblici

**Regolamento per la disciplina dei lavori
e delle opere da eseguirsi sulle strade comunali e loro pertinenze**

Art. 1 - OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Chiunque, nel territorio del Comune di Boscoreale, intende eseguire qualsiasi tipologia di lavori ed opere interessanti le strade comunali e le loro accessioni e pertinenze, ovvero le aree private sottoposte a servitù di pubblico uso, e, in relazione alla esecuzione di tali lavori ed opere, debba sopperire, alterare o, semplicemente occupare le dette strade ed aree con depositi, impianti, ecc. o svolgere attività che possano menomare o compromettere lo stato di buona conservazione ed il pubblico uso, deve conseguire preventiva autorizzazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, ed osservare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, oltre quelle impartite dalla legislazione vigente.

Art. 2 – TERMINI DI PRESENTAZIONE

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli Enti esercenti pubblici servizi dovranno esibire all'Ufficio Tecnico del Comune una particolareggiata proposta corredata di un schema grafico, contenente il piano dei lavori, che in via preventiva presumono di dover eseguire nell'anno, per l'impianto di cavi elettrici e telefonici, di condutture e di manufatti in genere interessanti le strade e le aree di cui all'art.1.

Gli Enti hanno l'obbligo di richiedere ed ottenere, di volta in volta, autorizzazione per la esecuzione dei singoli lavori previsti nel piano medesimo.

Il piano dei lavori potrà essere modificato durante l'anno dagli Enti interessati soltanto per sopravvenute e comprovate esigenze.

Gli Enti dovranno, inoltre, presentare al Comune, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, una planimetria completa delle nuove canalizzazioni eseguite durante l'anno.

Nei casi di particolare urgenza, gli Enti interessati potranno essere autorizzati ad eseguire lavori non previsti nel piano specificato ai precedenti commi, sempre previa autorizzazione.

Art. 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interessati alla esecuzione dei lavori innanzi specificati dovranno formulare apposita richiesta al Comune, il quale autorizzerà l'esecuzione dei lavori stabilendo le modalità, i termini e le condizioni, nonché i termini e le condizioni dei pagamenti. Il rilascio di detta autorizzazione non comporta per il Comune l'assunzione di alcuna responsabilità, dovendosi intendere, a tutti gli effetti, eseguiti i lavori per conto e nello esclusivo interesse dei terzi richiedenti.

Il ripristino della sede stradale e di ogni altro manufatto interessato alla esecuzione dei lavori dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte ed, in ogni caso, con l'impiego di materiali di qualità, forma, dimensioni, resistenza e colorazione identici a quelli adoperati per la originaria pavimentazione. La nuova pavimentazione dovrà, sempre, presentarsi in maniera del tutto simile a quella preesistente: si devono rispettare le prescrizioni indicate al successivo art.18.

ART. 4 - DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Ogni domanda, regolarmente firmata, presentata da un solo soggetto anche in caso di comproprietà e riferita ad una o più opere, deve contenere:

- cognome e nome o ragione sociale;
- luogo e data di nascita;
- residenza e domicilio o sede;
- codice fiscale o partita I.V.A.;

- nominativo della ditta che effettua i lavori;
- numero o denominazione della strada, progressiva chilometrica o esatta indicazione della località interessata;
- descrizione delle opere da eseguire (es.: accesso agricolo, acquedotto privato, fognatura, scarico acque bianche o nere, ecc.);
- uso cui è adibito l'immobile per il quale si richiede l'autorizzazione ad eseguire l'opera (es.: civile abitazione, fondi e terreni agricoli, altro uso da specificare);
- dichiarazione relativa all'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ed a quelle che il Comune intendesse prescrivere, in relazione alla domanda prodotta ed alla tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni;

Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela o cura, la domanda deve essere presentata dal genitore, tutore o curatore, con l'indicazione di tale qualità.

Il servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni provvederà alla predisposizione di un fac-simile di domanda.

Alla domanda, completa in ogni parte e con gli allegati previsti, seguirà nel termine di 60 giorni dalla presentazione, il rilascio dell'atto autorizzativo. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazione della documentazione, il termine si intende sospeso

ART. 5 - VERSAMENTO E ALLEGATI ALLA DOMANDA

Ad ogni domanda dovrà essere allegato quanto segue:

- attestazione del versamento della T.O.S.A.P. effettuato sull'apposito c.c. intestato al Comune di Boscoreale, secondo quanto prescritto dalla Legge 28.12.1995 n.549 e dal D.Lgs. 15.11.1993 n.507
- deposito cauzionale, così come prescritto dall'art.21 del presente regolamento e dall'art.27 co.9 del Codice della Strada;
- disegni relativi alle opere richieste in triplice copia, firmati da un tecnico abilitato, comprendenti:
 - a) corografia in scala 1:2000 della zona entro la quale dovranno essere eseguite le opere con l'esatta posizione di queste;
 - b) pianta e prospetti delle opere che si intendono realizzare in scala 1:100;
 - c) una o più sezioni stradali in scala 1:100 quotate sulla base degli opportuni rilievi effettuati sul posto;
 - d) copia conforme modello L. 47/85 o eventuale concessione edilizia rilasciata;
- repertorio fotografico a colori dello stato preesistente l'intervento;
- altra eventuale documentazione riferita al lavoro avente interesse per il rilascio dell'autorizzazione;
- schema della segnaletica di cantiere, salvo i casi previsti dall'art.30, comma 7 del Regolamento N.C.S..

ART. 6 - DOMANDE INCOMPLETE E LORO INTEGRAZIONE

Ad integrazione di quanto già presentato il Comune si riserva di richiedere:

- per le condutture interrate: sviluppo longitudinale corredato di un opportuno numero di sezioni trasversali (ad una distanza minima di ml.50) in cui siano evidenziati tutti i servizi già esistenti, nonché di relazione geologica e relazione di calcolo della struttura della nuova configurazione derivante dai lavori richiesti, soggetta a carichi di esercizio;
- per le condutture aeree: tutti gli elementi relativi alla linea e alla struttura e stabilità di supporti, imponendo l'adozione di eventuali dispositivi speciali per meglio salvaguardare la sicurezza del transito;

- l'attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale, quando richiesto, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
- in caso di domande incomplete la produzione di eventuali dati, documenti e versamenti mancanti.

In via generale fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Regolamento, se trascorre un periodo di mesi 3 senza che sia stata evasa la richiesta di cui al comma precedente, la domanda decade. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.

ART. 7 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni sono rilasciate con provvedimento amministrativo del Dirigente Incaricato nei tempi previsti e redatto in conformità al presente Regolamento.

Nel provvedimento di autorizzazione sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali norme particolari (derivanti da apposito referto tecnico) alle quali l'autorizzazione si intende accordata, la durata e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.

Qualora l'esecuzione delle opere autorizzate non sia completata nel termine fissato, in mancanza di proroga, il provvedimento di autorizzazione perderà automaticamente di ogni efficacia. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.

Le domande presentate da più richiedenti sono esaminate ed accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base dei dati di protocollazione e tenuto conto di eventuali periodi di sospensione ai sensi del presente Regolamento.

Il diniego dell'autorizzazione, il rigetto della domanda e la revoca dell'autorizzazione sono adottati con apposito provvedimento del Dirigente Incaricato nel quale vengono indicati i motivi del diniego, del rigetto e della revoca e comunicati al richiedente.

ART.8 – ORDINANZE MODIFICA CIRCOLAZIONE STRADALE

Prima di procedere all'esecuzione dello scavo sulla sede stradale, qualora sia necessario, dovrà essere richiesta all'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Boscoreale l'emissione di apposita ordinanza di modifica della circolazione stradale (senso unico alternato, divieto di sosta, ecc.).

La suddetta ordinanza si allegnerà all'autorizzazione rilasciata.

ART. 9 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

La durata dell'autorizzazione è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi o da atti che li riguardano.

Le autorizzazioni sono sempre revocabili, con i limiti e le riserve previste dalla legge, a giudizio del Comune o su richiesta del richiedente, senza che per questo si debba corrispondere alcun indennizzo.

ART. 10 - CONDIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà del Comune di revocare per giusti motivi o di modificare quanto concesso oppure di imporre nuove condizioni.

Durante i lavori, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre fornire al Comune tutte le comunicazioni prescritte dal presente Regolamento.

Qualora l'autorizzazione comporti opere o depositi sulla strada, il concessionario deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del Regolamento del N.C.S. e successive modifiche, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità.

Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevato il Comune, nonché i funzionari da essi dipendenti, da ogni responsabilità in merito.

L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedessero il Comune può, in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione ed al ripristino della strada e sue pertinenze.

Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.

Se lavori o varianti stradali portassero la necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza dell'autorizzazione, tutte le spese ed i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta al Comune, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.

Nel caso di modifica, revoca (in tutto o in parte), scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dal Comune, a sua cura e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dal Comune stesso.

In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a spese del concessionario.

Il concessionario terrà il Comune sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione, potesse provenirle da terzi.

ART. 11 - PERMESSI PROVVISORI

In casi particolari, connessi alla difficoltà di esecuzione di determinate opere, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio, in conformità con le norme previste dal presente Regolamento. Il provvedimento definitivo verrà rilasciato non appena definiti, in accordo con il personale tecnico del Comune, tutti gli elementi riguardanti l'autorizzazione

ART. 12 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'autorizzazione sarà trasmessa all'interessato direttamente dagli Uffici Tecnici Comunali.

Le opere autorizzate debbono essere realizzate entro il termine massimo di mesi 3 (tre) dal rilascio dell'autorizzazione.

In casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata una proroga su richiesta scritta del concessionario per un termine massimo di 3 (tre) mesi.

ART. 13 - CONSERVAZIONE E SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Il concessionario è tenuto a custodire l'atto autorizzativo e ad esibirlo nel luogo dei lavori ad ogni richiesta del personale comunale incaricato della vigilanza, pena la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori fino ad avvenuto adempimento di quanto previsto dal presente comma.

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario ne darà tempestiva comunicazione al Comune, richiedendone la copia sostitutiva dell'originale con rimborso delle relative spese.

ART. 14 - CATASTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Gli appositi uffici del Comune cureranno il regolare aggiornamento degli elenchi delle autorizzazioni rilasciate e delle relative scadenze.

ART. 15 - RINNOVO E SUBINGRESSO

Un mese prima della scadenza il concessionario, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione, dovrà presentare apposita domanda

Il rinnovo dell'autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal presente Regolamento.

Relativamente alle istanze di rinnovo, il Comune può utilizzare gli elaborati grafici riferiti all'autorizzazione scaduta, a condizione che ne sia in possesso, previa dichiarazione del richiedente attestante che le opere sono rimaste invariate.

In luogo dei disegni (piante, prospetti e sezioni stradali), qualora gli stessi non siano reperibili in atti, è possibile allegare autodichiarazione, con la quale il richiedente il rinnovo attesta che le opere sono del tutto conformi a quelle oggetto della precedente autorizzazione. All'autodichiarazione va allegata la corografia in scala 1:2000, sulla quale il richiedente deve indicare l'esatta posizione delle opere.

Per le autodichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

ART. 16 - REVOCA

In qualunque momento le autorizzazioni possono essere revocate con provvedimento amministrativo quando ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento o da norme di legge, in particolare per:

- inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione;
- danni alla proprietà comunale;
- mancata occupazione entro i termini stabiliti nell'atto di autorizzazione;
- uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
- rinuncia su richiesta del concessionario.

Alla scadenza o revoca dell'autorizzazione, il concessionario dovrà rimettere in pristino, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento e secondo le eventuali prescrizioni particolari comunicate dal Comune.

La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato, se non nei casi specifici previsti dalla legge.

ART. 17 - FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto lungo le strade comunali sono quelle stabilite dal Nuovo Codice della Strada.

ART. 18 - ATTRAVERSAMENTI

L'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi deve di norma essere eseguita con sistemi che non comportino effettuazioni di scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione guidata, trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti).

La progettazione degli attraversamenti sia in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dal Comune.

L'attraversamento trasversale dovrà essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese;

Qualora, per comprovati e dettagliati motivi tecnici, si renda necessario effettuare il taglio della strada, lo stesso avverrà nel rispetto delle modalità che seguono:

- a) prima dell'inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Servizio Viabilità del Comune per il sopralluogo al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant'altro necessario per una completa visione dei lavori;
- b) gli scavi, la cui profondità non potrà essere inferiore a cm.100, vanno effettuati in modo tale da garantire quanto prescritto alla successiva lettera c) ed in modo tale da evitare movimenti franosi del corpo stradale; per gli scavi da effettuarsi in banchina la distanza minima dal ciglio bitumato all'inizio dello scavo non deve essere inferiore a cm. 40; per gli scavi da effettuarsi sul manto bitumato si dovrà procedere, preventivamente al taglio della pavimentazione con apposita macchina taglia-asfalto o martello pneumatico, in base ad accordi con il Responsabile Comunale competente prima dell'inizio dei lavori; il materiale di risulta dovrà essere trasportato a rifiuto fatta eccezione per i casi di cui alla successiva lettera d);
- c) al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali; la chiusura dovrà essere effettuata con conglomerato bituminoso e dovrà essere evitata la presenza in superficie di materiale instabile o non legato;
- d) il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito mediante impiego di sabbia per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del servizio fino a cm.20 sopra il suo estradosso; per la restante parte fino al primo strato di fondazione stradale, il riempimento sarà con terra appartenente alle categorie A-4, A-5, A-6 secondo la classificazione C.N.R.; tale materiale, se ritenuto idoneo ad esclusiva discrezionalità del Comune, potrà anche provenire dallo scavo, avendo particolare cura al costipamento del riempimento da effettuarsi per strati non superiori a cm.30 e con l'impiego di idonea attrezzatura. Gli strati di fondazione dovranno essere costituiti da: cm.20 di misto granulometrico stabilizzato di idonea pezzatura e cm.15 misto cementato a q.li 1/mc. fino ad una quota di cm.10 più bassa rispetto alla quota del piano viabile; i restanti cm.10 dovranno essere riempiti con conglomerato bituminoso di idonea pezzatura da concordarsi con il Responsabile Comunale competente;
- e) ove gli scavi interessino la carreggiata, la pavimentazione e la segnaletica stradale orizzontale dovranno essere rifatte se e come esistenti. In ogni tempo e per tutta la durata dell'autorizzazione, il concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ed i ricarichi eventualmente necessari nel tratto di strada interessato dai lavori;
- f) al termine della realizzazione degli attraversamenti longitudinali dovrà essere ripristinato lo strato di usura di almeno cm.3 di spessore (valutato ad avvenuta compattazione) per una larghezza pari alla carreggiata stradale, previa eventuale fresatura della pavimentazione esistente per il rispetto delle quote stradali originarie, e per una lunghezza pari a quella degli scavi più un raccordo di collegamento all'inizio e alla fine di lunghezza di ml.5.00;
- g) al termine della realizzazione degli attraversamenti stradali trasversali il ripristino sarà eseguito su tutta la carreggiata stradale e dovrà avere una larghezza minima di ml.3.00 a destra e a sinistra dello scavo, previa fresatura della pavimentazione esistente, per una profondità minima di cm.4.00; il ripristino dovrà avvenire senza la formazione di cunette o dossi in corrispondenza dell'attraversamento;
- h) sia negli attraversamenti longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con macchina taglia-asfalto dovrà avere una larghezza di almeno cm.40 (20+20) superiore a quella prevista per la condotta, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature; la profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore della pavimentazione;

- i) la pulizia della superficie interessata dal ripristino va effettuata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d'attacco con emulsione di bitume;
- l) la sigillatura delle riprese va eseguita con mano di emulsione bituminosa;
- m) il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, di norma, con misto stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta chiusura e fino alla quota primitiva della banchina stradale. Qualora, per la presenza di un servizio pubblico esistente, lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bitumato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto alla precedente lettera d).

Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro soggetto ad autorizzazione, come pure prima del ripristino definitivo degli scavi eseguiti sul piano stradale, deve essere data comunicazione al Comune, segnalando il nominativo dell'Impresa esecutrice e del tecnico direttore dei lavori.

Le opere in muratura od altre che in qualsiasi modo venissero danneggiate verranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali preesistenti.

ART. 19 – T.O.S.A.P.

Il pagamento della T.O.S.A.P. deve avvenire secondo quanto prescritto dal Capo II del D.Lgs.15.11.1993 n.507, così come previsto dall'art.4 co.1 dello stesso decreto.

Art. 20 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia della regolarità del ripristino, per gli Enti e le Aziende che, per effetto della loro normale attività, effettuano frequenti interventi interessanti proprietà o strade comunali e loro pertinenze, potrà essere richiesta l'effettuazione di un deposito cauzionale, da mantenere nel tempo, il cui importo sarà commisurato alla presunta entità degli interventi. Nel caso il Comune debba provvedere d'ufficio, secondo le norme del comma precedente, il deposito cauzionale dovrà essere ripristinato secondo l'importo originario.

L'amministrazione Comunale, qualora riscontrasse la irregolare o mancata esecuzione, nel termine stabilito, dei lavori di ripristino, ingiungerà all'interessato di effettuare tutti i rifacimenti e le modifiche che, a suo giudizio insindacabile, riterrà opportuno richiedere, entro il termine perentorio all'uopo irrogato. Decorso detto termine, qualora le opere integrative di cui innanzi non risultassero eseguite o fossero riscontrato ulteriori deficienze o manchevolezze nei lavori di ripristino, il Comune incamererà, a titolo di penale, con semplice provvedimento amministrativo, una aliquota della cauzione di importo pari al doppio della spesa che l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, valuterà necessaria per effettuare, direttamente, il ripristino stesso. In tale ipotesi, qualora il deposito cauzionale fosse stato versato anche a garanzia della esecuzione di ulteriori lavori ed opere, l'interessato dovrà procedere, entro le successive 48 ore, a reintegrare la cauzione nel suo importo originario.

In mancanza, si intenderanno, automaticamente, revocate tutte le autorizzazioni concesse a tale soggetto a norma del presente Regolamento, sempre, salva la facoltà del Comune di adottare ogni ulteriore provvedimento necessario per garantire la buona conservazione del patrimonio stradale.

Art. 21 - RINVENIMENTI

Nel caso che, durante la esecuzione dei lavori previsti dal presente regolamento, si rinvenivano manufatti, canalizzazioni, antenne o impianti in genere, l'interessato, nonché l'impresa esecutrice dei lavori, saranno tenuti a darne immediato avviso al proprietario di detti manufatti, canalizzazioni, ecc. per i necessari accordi circa la esecuzione di eventuali opere protettive, da effettuarsi a spese del soggetto interessato alla esecuzione dei lavori previsti dal presente regolamento.

Ove trattasi di manufatti, canalizzazioni, ecc. di proprietà comunale, l'U.T.C. del Comune, cui dovrà farsi la detta comunicazione, disporrà perché il relativo attraversamento sia fatto con tutte le cautele e

garanzie necessarie, eseguendo, altresì, sempre a spese dell'interessato, tutte le opere complementari atte a garantire le installazioni municipali da ogni danno, sia alla loro consistenza, che al loro esercizio.

E', comunque, vietata ogni posa di canalizzazione, condotta od altro nel raggio di metri 2,00 dal tronco delle piante di grosso fusto e da ombra od ornamentali esistenti nei spazi a verde, nei viali alberati, e nelle vie pubbliche.

Art. 22 – SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE CONDUTTURE

I soggetti che abbiano condutture, manufatti od impianti in genere di propria pertinenza nel sottosuolo stradale, sono tenuti, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, a fare eseguire, lo spostamento e la sistemazione di dette condutture, manufatti, antenne, ecc. e le relative opere accessorie e di ripristino della pavimentazione, qualora esigenze di interesse pubblico, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, lo richiedano.

I soggetti che abbiano già o debbano impiantare condutture, manufatti, ecc. nel sottosuolo stradale, sono tenuti ad eseguire, a loro cura e spese e senza bisogno di particolari ingiunzioni o prescrizioni da parte dell'Amministrazione o degli uffici comunali, tutte le opere precauzionali atte a garantire la integrità di dette condutture, manufatti, ecc. specialmente agli effetti del transito dei veicoli, del passaggio e dell'azione dei rulli compressori della esecuzione dei lavori e manutenzione stradale, e di qualsiasi altra causa inerente alla funzione della strada pubblica, nonchè in relazione alla piena facoltà del Comune di eseguire in ogni tempo, e con qualsiasi mezzo, riparazioni, trasformazioni, ecc. stabilendosi espressamente che la presenza di tali condutture, manufatti, ecc. nel sottosuolo stradale è consentita dal comune a tutto rischio e pericolo dei soggetti interessati.

Art. 23 - MATERIALE DI RISULTA

Salvo quanto è prescritto dal Codice della strada, è in facoltà dell'Amministrazione vietare, a suo criterio insindacabile, il deposito delle terre e dei materiali rimossi sui margini degli scavi, anche se i primi debbano poi servire per il riempimento dello scavo stesso e per il ripristino della pavimentazione o comunque reimpiegarsi, disponendo che siano immediatamente rimossi dal soggetto interessato.

I materiali di risulta delle operazioni di scomposizioni della pavimentazione o dei cavamenti, qualora non debbano reimpiegarsi nei lavori di ripristino, dovranno, a spese del soggetto interessato, essere rimossi ed asportati sollecitamente, ed, in ogni caso, non oltre il termine di dodici ore dalla effettuata scomposizione o dallo eseguito cavamento.

Art. 24 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

E' vietato eseguire impianti di pali, palchi o altro in occasione di pubbliche feste, che importino occupazione o alterazione del piano viabile. E', soltanto, consentito nelle circostanze anzidette, l'appoggio di pali e di palchi sul suolo pubblico, previa autorizzazione del Comune e del pagamento della relativa tassa di occupazione di una congrua somma a titolo di cauzione, da depositarsi nella Casa Comunale e da restituirsi a seguito di controllo da parte dell'U.T.C., che accerterà non essersi, comunque, danneggiata la sede stradale.

Nel caso di installazione di luminarie, sono assolutamente vietati appoggi a reti e organi di sostegno elettrico, restante sollevato il Comune e i suoi dipendenti da ogni responsabilità ad incidenti derivanti da essa installazione.

Art. 25 – CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento e ad integrazione dello stesso, si applicano in particolare le disposizioni contenute nel vigente titolo primo del R.D. 8-12-1933, n° 1740, nel Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.30.04.1992 n.285 / artt. 25 e seguenti) e nel Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 artt. 64 e seguenti).